



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 38 del 17/06/2015

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: *REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. MODIFICA. .*

Oggi diciassette Giugno Duemilaquindici alle ore 19:15 nella sala delle adunanze presso Casa Pannini - Corso Guercino 74 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	X	
2	FORTINI VASCO	Presidente	X	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere	X	
5	CONTI ROBERTO	Consigliere	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere	X	
8	DINELLI ANNA	Consigliere		X
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	X	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere	X	
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	X	
12	CORVINI LUIGI	Consigliere	X	
13	TOSELLI STEFANO	Vice Presidente		X
14	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	X	
15	PARESCHI FAUSTO	Consigliere	X	
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere		X
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	X	
			14	3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MATTIOLI MASSIMO - ZAPPATERRA DENIS - GALUPPI GIANPAOLO.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI MANDERIOLI, BUSI E ROLFINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 lett. a) del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di ordinamento dei tributi;

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 156 del 16/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;
- n. 9 del 26/2/2001 n. 21 del 25/2/2002 e n. 99 del 9/11/2006, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato modificato il regolamento sopra citato;
- n. 158 del 6/12/2007, esecutiva ai sensi dei legge, di modifica al regolamento sopra citato;
- n. 63 del 28/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, di modifica al regolamento sopra citato;

Premesso che:

- la normativa prevede la possibilità per il Comune di riscuotere coattivamente le proprie entrate, di qualsiasi natura, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
- il Comune ha sino ad ora utilizzato esclusivamente lo strumento del ruolo;

Premesso che l'art. 52 1° comma del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28/2015 con la quale il Consiglio Comunale, in materia di modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ha espresso l'indirizzo di riscuotere direttamente le proprie entrate mediante ingiunzione fiscale, dando altresì l'indirizzo di aderire alla gara Intercenter per la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali;

Considerato che nella seduta del 17/06/2015 è stato approvato del Consiglio Comunale il nuovo Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, si rende necessario procedere ad apportare una serie di modifiche al vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, allo scopo di rendere uniforme e completa in particolare la disciplina delle modalità di riscossione, definendo le modalità organizzative delle varie fasi della riscossione delle entrate comunali (ordinaria e coattiva), nonché della concessione di dilazioni di pagamento;

Ritenuto anche di abrogare alcuni commi che risultano superati dalla legislazione sopravvenuta;

Ritenuto pertanto di procedere ad apportare una serie di modifiche al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, come di seguito specificate:

- art. 2 disciplina delle entrate - abrogazione comma 2 e comma 3
- art.6 responsabili delle entrate - comma 2 e comma 6 modifica del testo
- art. 7 riscossione ordinaria - abrogazione comma 3 e comma 4
- art. 8 riscossione ordinaria - comma 1 modifica del testo, comma 2 abrogato, comma 4 modificato, comma 5 abrogato, comma 7 modificato, comma 8 modificato

- art. 8 bis riscossione coattiva crediti Istituzione servizi scolastici ed educativi - abrogato
- art. 9 dilazioni di pagamento - modificato
- art. 11 ter limiti per accertamenti riscossione coattiva e rimborsi - modificato

Ritenuto opportuno accorpate le disposizioni del presente regolamento, come risultano sia a seguito delle modificazioni susseguitesesi nel tempo sia a seguito del presente provvedimento, in un solo nuovo testo (allegato A), al fine di garantire una lettura più immediata dello stesso da parte degli operatori e dei contribuenti;

Richiamato il Decreto del Ministero dell' Interno 13/5/2015 che ulteriormente differisce al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1°gennaio 2015;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 10 – VOTI CONTRARI N. 1 (Mattarelli) – ASTENUTI N. 3 (Corvini, Galuppi, Pareschi)

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare le modifiche al vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali come di seguito specificate:
 - art. 2 disciplina delle entrate - abrogazione comma 2 e comma 3
 - art.6 responsabili delle entrate - comma 2 e comma 6 modifica del testo
 - art. 7 riscossione ordinaria - abrogazione comma 3 e comma 4
 - art. 8 riscossione ordinaria - comma 1 modifica del testo, comma 2 abrogato, comma 4 modificato, comma 5 abrogato, comma 7 modificato, comma 8 modificato
 - art. 8 bis riscossione coattiva crediti Istituzione servizi scolastici ed educativi - abrogato
 - art. 9 dilazioni di pagamento - modificato
 - art. 11 ter limiti per accertamenti riscossione coattiva e rimborsi - modificato
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1°gennaio 2015;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai

sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

- 4) di dare atto che il testo coordinato del Regolamento, come risulta dalle modifiche approvate, risulta essere quello di cui all' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

**COMUNE DI CENTO
(PROVINCIA DI FERRARA)**

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE

DELLE ENTRATE COMUNALI

(Testo coordinato)

APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 156 DEL 16.12.1998

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 9 DEL 26.02.2001 E DA RISPOSTA CHIARIMENTI PROT.6583 (C.R.C. PROT.2001/1824 DEL 21.3.2001)

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 21 DEL 25.02.2002

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 99 DEL 9.11.2006

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 158 DEL 6.12.2007

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 63 DEL 28/5/2012

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 38. DEL 17/06/2015

INDICE

FINALITÀ	ARTICOLO 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	ARTICOLO 3
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	ARTICOLO 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ARTICOLO 5
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ARTICOLO 6
RISCOSSIONE ORDINARIA	ARTICOLO 7
RISCOSSIONE COATTIVA	ARTICOLO 8
RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI ISTITUZIONE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	ARTICOLO 8 BIS
DILAZIONI DI PAGAMENTO	ARTICOLO 9
SANZIONI	ARTICOLO 10
INTERESSI SUI TRIBUTI COMUNALI	ARTICOLO 11
IMPORTO MINIMO VERSAMENTI SUI TRIBUTI COMUNALI	ARTICOLO 11BIS
LIMITI PER ACCERTAMENTI RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	ARTICOLO 11TER
ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	ARTICOLO 13

ARTICOLO 1
FINALITÀ

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 241 del 1990 e 127 del 1997 e ai decreti legislativi 446 del 1997 e 267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di :
- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

- 1. Le entrate comunali sono tributarie e non tributarie.
- 2. comma abrogato
- 3. comma abrogato
- 4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
- 5. Per le entrate non tributarie vengono definiti i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità

per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, spetta all'organo comunale competente per legge, entro il termine per la approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni e le riduzioni.
2. Eventuali e successive modificazioni, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione od alla riscossione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dall'entrata ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può adottare il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ARTICOLO 6

RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

2. La responsabilità dei tributi comunali compete al funzionario responsabile del tributo, designato a norma di legge. In caso di gestione del tributo affidato in concessione, funzionario responsabile del tributo è il soggetto concessionario del servizio.
3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
4. I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dall'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
5. Spettano ai responsabili delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
6. Spetta ai responsabili delle entrate l'invio delle contestazioni per il mancato pagamento delle somme dovute, mediante sollecito scritto, nonché la concessione delle rateizzazioni eventualmente richieste dai debitori di somme, secondo quanto disposto dal successivo art. 9.
7. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
8. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 7 RISCOSSIONE ORDINARIA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi; qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante :
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

- d) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
 3. comma abrogato
 4. comma abrogato.

ARTICOLO 8 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
2. comma abrogato.
3. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile del servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
4. L'Ufficio Unico delle Entrate cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, sia nel caso la riscossione sia affidata al concessionario sia nel caso di riscossione coattiva diretta mediante ingiunzione, con esclusione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, irrogate dalla Polizia Municipale.
Nel caso di riscossione mediante ruolo, ogni servizio responsabile dell'entrata, trasmette al servizio ufficio unico entrate le liste di carico secondo le modalità di tracciato record che il servizio metterà a disposizione. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia, voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista, se dovuti.
Gli elenchi trasmessi formalmente con protocollo e firmati digitalmente devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili.
5. comma abrogato.
6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali suscettibili di riscossione coattiva secondo le modalità sopra evidenziate, è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario del servizio ufficio unico delle entrate.

7. L'ufficio unico delle entrate provvede, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione.

8. Nel caso di riscossione coattiva mediante ruolo, la sospensione o cancellazione con conseguente discarico di partite iscritte a ruolo coattivo è disposta dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, sulla base della documentazione e degli elementi che devono essere forniti dai responsabili dei servizi gestori dell'entrata.

ARTICOLO 8 BIS

RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI ISTITUZIONE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

articolo abrogato

ARTICOLO 9

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ogni responsabile della gestione di entrate, su richiesta del debitore di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, può concedere dilazioni dei pagamenti dovuti, anche successivamente all'invio del sollecito di pagamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- b) durata massima ventiquattro rate mensili che può essere elevata a trentasei rate mensili se l'importo dovuto supera 5.000,00 euro;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi legali sulle somme rateizzate.

2. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento tributari fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili oppure la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.

Se l'importo complessivamente dovuto è superiore a 26.000,00 euro, il riconoscimento della dilazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

La sospensione e la dilazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente al momento di presentazione dell'istanza ed il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio concesso.

3. Nel caso di domanda di rateizzazione successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni sono concesse dal Servizio Ufficio Unico Entrate.

ARTICOLO 10

SANZIONI

1. Le sanzioni per la non osservanza del dettato normativo e regolamentare sono irrogate nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti inerenti alla specifica entrata.

2. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti :
 - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
3. La Giunta Comunale determina, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo le fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
4. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivino da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
5. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

ARTICOLO 11 INTERESSI SUI TRIBUTI COMUNALI

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione a seguito della notifica di provvedimenti di accertamento si applicano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.
2. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano con riferimento agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti di rimborso che sono emessi a decorrere dal giorno

successivo alla data di adozione del presente regolamento, qualunque sia l'anno d'imposta interessato.

ARTICOLO 11 BIS
IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI SUI TRIBUTI COMUNALI

1. Non si fa luogo al versamento dei singoli tributi comunali quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 12 euro per ciascun soggetto passivo.
2. Se l'importo è superiore a 12 euro, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

ARTICOLO 11 TER
LIMITI PER ACCERTAMENTI RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per addivenire alla riscossione dei propri tributi e relativi oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, al rimborso, all'iscrizione a ruolo in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso anno d'imposta, qualora l'ammontare complessivo non sia superiore ad euro 30,00 o, comunque, altro limite espressamente previsto in materia da specifiche disposizioni di legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora l'importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Articolo 12
ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento – prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività gestionali e delle procedure, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. In conformità al disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

7. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzette Ufficiale.

3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

Prot. 28616 del 17/6/2015

Comune di Cento
Collegio dei Revisori 2012-2015

Parere regolamenti
(agg. 17/6/15)

Rev. 0 del 7/10/2012

Oggetto: Parere proposta di deliberazione consiliare n. 27 del 10/6/15 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifica. n. 29 del 12/6/2015 – Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Modifica, n. 28 del 10/6/2015 – Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie

Il Collegio dei Revisori

Dott. Moreno Tommasini . Presidente
Dott. Federico Saini – componente
Dott. Luciano Salsi . Componente

Esaminate le seguenti proposte:

- a) deliberazione n. 27 del 10/6/2015 – Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifica.
- b) deliberazione n. 29 del 12/6/2015 – Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Modifica
- c) deliberazione n. 28 del 10/6/2015 – Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Considerato che al Collegio compete l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 239 – comma 1 lettera b) punto 7) "proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerato che le proposte regolamentari rientrano nell'ambito di applicazione della citata normativa;

Richiamato l'art. 239 – comma 1 bis del TUEL, inserito dal DI 10 ottobre 2012, n. 174 art. 3 c. 1 lett. o) punto 2) che recita: "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione".

Considerato che la delibera in oggetto risulta coerente con la normativa vigente;

Considerato che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato parere contabile favorevole del responsabile dei servizi finanziari;

DELIBERA


- 1) di esprimere parere favorevole alle proposte di deliberazione di cui sopra.

Dott. Moreno Tommasini

Dott. Federico Saini

Dott. Luciano Salsi

Nota: documento firmato digitalmente



Proposta di deliberazione n. 29 del 12/06/2015
Settore proponente RAGIONERIA E FINANZE

Oggetto: **REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE
COMUNALI. MODIFICA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
FAVOREVOLE

Cento, 12/06/2015

Firma
Il Responsabile del Servizio
(Denise Frapiccini)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di
deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Cento, 12/06/2015

Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)




ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione
si attesta la copertura finanziaria.

Cento, 12/06/2015

Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)




Verbale n° 38 del 17/06/2015


Oggetto: **REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. MODIFICA.**

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
FORTINI VASCO



Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA.




PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che copia in PDF della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).

Cento, 24 GIU. 2015

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA



CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA

